

**ISSN 1127-8579**

**Publicato dal 02/03/2016**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37879-come-definire-e-calcolare-interessi-legali-e-rivalutazione-monetaria-il-rapporto-tra-interessi-e-rivalutazione>**

**Autore: Chiricosta Giovanni**

## **Come definire e calcolare interessi legali e rivalutazione monetaria? Il rapporto tra interessi e rivalutazione**

### Come definire e calcolare interessi legali e rivalutazione monetaria? Il rapporto tra interessi e rivalutazione

Spesso, quando scriviamo un atto (giudiziale o stragiudiziale) con cui richiediamo una somma di denaro a qualsiasi titolo, aggiungiamo, a mo' di clausola di stile, "con aggiunta di interessi e rivalutazione", senza riflettere sul reale significato di questa formula, nell'ottica per cui tanto sarà il giudice a calcolare quanto (e se) realmente dovuto; ciò è sintomo di pigrizia mentale, una scorciatoia fine a se stessa, che si rivela inutile soprattutto quando, anziché creditori, siamo debitori di una somma: se ci vengono richiesti interessi e rivalutazione, sapremmo contestare l'an e il quantum a ragion veduta?

Con questo scritto mi propongo di:

- 1) definire le varie categorie di interessi, e stabilire quando e come si calcolano;
- 2) definire la rivalutazione legale, e stabilire quando e come si calcola.

Innanzitutto la definizione apparentemente più semplice è quella di interesse, e di interesse legale in particolare.

Secondo l'art. 1282 CC "i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente".

art. 1282 CC:

Secondo tale norma il creditore, per vedersi riconosciuti gli interessi legali, non deve provare né un particolare danno, né tantomeno una colpa del debitore (ragioni che stanno alla base degli interessi cd. "compensativi" e "moratori", di cui parleremo poi)<sup>1</sup>.

Interessi legali

**Se le parti non stabiliscono la misura del tasso di interesse si applica automaticamente il cd. tasso legale, di cui all'art. 1284 CC.** Oggi gli interessi legali si calcolano con software appositi, ma è bene sapere come viene generato il tasso legale: Il ministero del Tesoro entro il 15 Dicembre di ogni anno pubblica sulla Gazzetta Ufficiale un Decreto con cui fissa il tasso di interesse da applicarsi per l'anno successivo (con decorrenza dal 1 gennaio immediatamente successivo), tasso calcolato sulla base del tasso di inflazione e dei rendimenti dei titoli di stato annuali. La misura del tasso viene riportata anche dall'art.1284 CC, che in nota specifica da quando si applica quello specifico tasso<sup>2</sup>.

Peraltro il DL 132/2014<sup>3</sup> ha aggiunto un altro comma all'art. 1284 CC, secondo cui "se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali". Il riferimento è al DL 231/2002<sup>4</sup> e successive modifiche<sup>5</sup>, che stabilisce tassi decisamente superiori a quello legale, e si applica ai procedimenti iniziati successivamente all'11/12/2014.

DL 231/2002

Interessi moratori

Secondo l'art. 1283 CC, inoltre, **in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti non vengono capitalizzati e non producono a loro volta altri interessi (cd. anatocismo)**<sup>6</sup>. Ciò è comunque possibile con la domanda giudiziale, e purché si tratti di interessi scaduti da almeno sei mesi. Il

art. 1283 CC:

anatocismo

---

<sup>1</sup> Cass. Civ. 20/4/2001 n. 5913 in *Mass. Giur. It.*, 2001

<sup>2</sup> all'inizio della mia carriera forense il mio primo *dominus* ci faceva calcolare gli interessi con carta, penna e codici civili di ogni anno...

<sup>3</sup> DL 12/9/2014, n. 132, *Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*, in *GU* n. 212 del 12/9/2014

<sup>4</sup> DL 9/10/2002, n. 231, *Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*, in *GU* n. 249 del 23/10/2002

<sup>5</sup> DL 9/11/2012, n. 192, *Modifiche al Decreto Legislativo 9 Ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180*, in *GU* n. 267 del 15/11/2012

<sup>6</sup> Cass. Civ. SSUU 17/7/2001 n. 9653 in *Mass. Giur. It.*, 2001

CC riporta l'espressione "*possono produrre interessi*", il che vuol dire che la capitalizzazione degli interessi scaduti deve essere oggetto di apposita domanda giudiziale.

**Se invece le parti hanno stabilito il tasso di interesse si parla di interessi convenzionali, che si sostituiscono al tasso legale;** nell'ambito di questi si distinguono varie categorie concettuali di derivazione dottrinale e/o giurisprudenziale, che però non hanno alcuna influenza sulle modalità di calcolo degli interessi, ma che riprendiamo brevemente.

Innanzitutto parliamo di interessi "**moratori**" quando gli interessi sono previsti per il ritardo del pagamento, rispetto alla scadenza prevista, e quindi, in un certo senso, hanno una natura "punitiva" nei confronti del creditore colpevole; ciò peraltro non comporta che il creditore debba provare una colpa del debitore, ma al debitore è consentito fornire prova contraria.

Se per la restituzione non è previsto un termine preciso, oppure prima della scadenza di questo termine<sup>7</sup>, gli interessi convenzionali sono detti "**compensativi**" o "**retributivi**", perché compensano il creditore della mancanza di disponibilità del denaro per il tempo in cui è a disposizione del debitore.

Altra dizione comune nella pratica commerciale è quella di interessi composti, che, come di desume dalla stessa espressione, sono il risultato della composizione di interessi legali con interessi convenzionali: tipici interessi composti sono il TAN ed il TAEG.

Altra importante categoria di interessi, stavolta definita dal legislatore, è quella di **interessi usurari**. A tal proposito, secondo l'art. 644 CP la legge definisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre definiti usurari. Dall'entrata in vigore della L 108/1996<sup>8</sup> sull'usura, ogni tre mesi viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un decreto del Ministero dell'Economia che esplicita, per diverse categorie omogenee di finanziamento, qual è stato il tasso medio applicato dagli operatori in un determinato trimestre e quindi quale sarà il tasso soglia ai fini dell'usura nel trimestre successivo. Secondo tale normativa se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi, nemmeno nella misura legale (art. 1815 CC, modificato dalla L 108/1996).

Data questa definizione di interessi, il creditore non ha alcuna esigenza di provare il danno derivante dal trascorrere del tempo, né riferirsi in alcun modo alla colpa del creditore o ad esigenze compensative del credito. Il fatto che non debba farlo, naturalmente, non esclude che possa farlo: il creditore può sempre provare un danno maggiore derivante dal trascorrere del tempo, talmente grave che gli interessi (legali o convenzionali) sono insufficienti a coprirlo, ma in tal caso deve provare sia l'*an* sia il *quantum*.

Anche la **rivalutazione monetaria è un modo per compensare il creditore del trascorrere del tempo rispetto al sorgere del credito**, ma per capire perché si applica, perché si aggiunge agli interessi, e perché non si può applicare sempre, è necessario tornare indietro alle istituzioni di Diritto Privato e riferirsi alla differenza tra obbligazioni di valuta e obbligazioni di valore<sup>9</sup>.

Le prime sono quelle che tipicamente hanno ad oggetto sin dall'origine somme di denaro (ad es. il mutuo), mentre le seconde sono quelle che hanno, invece, ad oggetto una prestazione di dare diversa dal denaro (tipicamente il risarcimento del danno da illecito, ad es. extracontrattuale, come le lesioni personali). Data l'impossibilità di richiedere l'adempimento in forma specifica (cioè ripristinando lo *status quo ante*, la condizione esistente prima del danno), il risarcimento dovrà essere quantificato in una somma di denaro.

La rivalutazione monetaria, in linea generale, si applica solo alle obbligazioni di valore, ma una importante eccezione a questo principio è costituita dai crediti da lavoro ex art. 429 CPC<sup>10</sup>.

Non vi è dubbio che anche il creditore di una somma di denaro risultante da un'obbligazione di valore (come una sentenza che stabilisca il risarcimento del danno extracontrattuale) deve

*Altre categorie di interessi:  
convenzionali,  
moratori,  
compensativi,  
corrispettivi e  
compositi*

*L 108/1996: gli  
interessi usurari*

*Debiti di valuta e  
debiti di valore*

---

<sup>7</sup> O magari dopo, in caso di differimento del termine: v. **BIANCA**, "*L'obbligazione*", in *Diritto Civile IV*, p. 186

<sup>8</sup> L 7/3/1996, n. 108, *Disposizioni in materia di usura*, in G.U. n. 58 del 9/3/1996

<sup>9</sup> V. Cass. civ. 2.2.1995 n. 1254 in *Rep. Foro It.*, 1995, *Voce danni civili*, n. 309

<sup>10</sup> *Ex plurimis* v. Cass. Civ. sez. lav. 12/3/2001 n. 3563, in *Orient. Giur. Lav.*, 2001, I

essere risarcito anche del ritardo con cui paga il debitore. Perché non è sufficiente calcolare gli interessi, nella misura in cui li abbiamo descritti sopra<sup>11</sup>? E perché la rivalutazione si aggiunge, e non si sostituisce, agli interessi<sup>12</sup>?

La risposta è che rivalutazione e interessi suppliscono a due diverse componenti del danno extracontrattuale, ossia danno emergente e lucro cessante. La rivalutazione, difatti, in ossequio alla funzione risarcitoria, copre il danno emergente, ripristinando la situazione patrimoniale del creditore al momento del verificarsi dell'inadempimento ovvero del fatto illecito, mentre gli interessi, aventi funzione remunerativa, mirano a ristorare il creditore del lucro cessante, coprendo i danni derivati dalla perdita dell'utilità che il danneggiato avrebbe ottenuto dal bene reale<sup>13</sup>.

*Risarcimento del danno extracontrattuale*

**La rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato**, adeguando l'importo della somma (che viene liquidata con riguardo al fatto in cui il danno si è verificato) in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Normalmente questa operazione viene effettuata avvalendosi del **coefficiente di rivalutazione elaborato dall'ISTAT**, e, come già visto per gli interessi legali, in rete vi sono numerose applicazioni che effettuano automaticamente questa operazione.

*Calcolo rivalutazione*

Inoltre, sulla somma così determinata (danno + rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi, che hanno la funzione di coprire il ritardo (che in questo caso si chiamano compensativi, perché compensano il ritardo).

L'operazione deve essere eseguita secondo quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile, sez. un., 17/2/1995, n. 1712 della Corte di Cassazione<sup>14</sup>: gli interessi (determinati nel loro ammontare dal giudice) vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria.

*Cass. Civ. SSUU 1712/1995*

**Avv. Giovanni Chiricosta**

<http://studiochiricostacrea.jimdo.com/>

---

### BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

**ASCARELLI**, *Delle obbligazioni pecuniarie*, in *Commentario al Codice Civile* (a cura di) SCIALOJA-BRANCA, Bologna 1968, 575 ss; **BIANCA**, *L'obbligazione*, in *Diritto Civile* vol IV, 141 ss; **INZITARI**, *Gli interessi*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, (a cura di) GALGANO, Padova, 1983, 267 ss; **QUADRI**, *Gli interessi*, in *Trattato di diritto privato*, (a cura di) RESCIGNO, Torino, 1984, IX, 523 ss; **SINESIO**, *Studio su alcune specie di obbligazioni*, Napoli, 2004, 35 ss.

---

<sup>11</sup> Non necessariamente nella misura legale, trattandosi di un risarcimento sostanzialmente equitativo: Cass. Civ. SSUU 17/2/1995 n. 1712 in Arch. Civ., 1995, con n. di **SEGRETO**

<sup>12</sup> Ma v. Corte Cost., 02/11/2000, n. 459 in in Mass. Giur. Lav. 2001, 235 ss con n. di **BIANCHI D'URSO**, *Una discutibile pronuncia della Consulta sul divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria*

<sup>13</sup> V. Cass. Civ. 26/10/2004 n. 20742 in Arch. Giur. Circolaz., 2005, 493 ; Cass. Civ. 26/2/2004 n. 3871 in *Guida al Diritto*, 2004, 15, 77; Cass. Civ. 8/4/2003 n. 5503 in *Mass. Giur. It.*, 2003

<sup>14</sup> Cass. Civ. , sez. un., 17/2/1995, n. 1712, in *Rassegna di diritto Civile*, 1993, 441, con n. di **GRASSI**